

**N. R.G. 11166/2024**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e  
Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Presidente

Giudice rel.

Giudice

nel procedimento iscritto al n.r.g. 11166/2024,  
promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO  
FABIO ed elettivamente domiciliato in VIA ERMETE ZACCONI N. 3/A 40127  
BOLOGNA presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

Contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

**PUBBLICO MINISTERO.**

INTERVENIENTE NECESSARIO

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**1.** Con ricorso tempestivamente depositato il 31 luglio 2024, il ricorrente, cittadino del [REDACTED] nato [REDACTED] ha impugnato il provvedimento notificatogli il 26 luglio 2024 con cui la Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna ha dichiarato manifestamente infondata la sua domanda di protezione internazionale, non ravvisando i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione complementare.

**2.** Ha chiesto il ricorrente nel presente giudizio: “accertare e dichiarare sussistere in capo al ricorrente la protezione complementare nella specie speciale ex art. 32 comma 3 d.l.gs 25/08”.

**3.** Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

**4.** Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all’accoglimento della domanda.

**5.** All’udienza del 13 gennaio 2026, il difensore del richiedente asilo ha insistito nel riconoscimento della protezione speciale.

La Giudice ha rimesso, quindi, la causa al Collegio per la decisione.

\*\*\*

**6.** Come si è detto, nel corso del giudizio il richiedente asilo ha limitato la domanda al riconoscimento della protezione speciale, sicché le domande di protezione maggiore non sono oggetto della presente decisione.

**7.** Quanto alla protezione complementare, occorre in primo luogo evidenziare che il ricorrente non ha fornito prova documentale della data di manifestazione della sua volontà di presentare domanda di protezione internazionale, che è stata formalizzata, secondo il provvedimento di diniego della Commissione, in data successiva all’11 marzo 2023 (cfr. provvedimento di diniego della Commissione Territoriale del 22 aprile 2024); occorre dunque avere riguardo alla nuova formulazione dell’art. 19 D.lgs. n. 286/1998, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023, applicabile *ratione temporis*, trattandosi di domanda presentata successivamente all’entrata in vigore del citato decreto (11 marzo 2023).

**6.** Il collegio ritiene che la novella de qua non abbia inciso sul disposto di cui all’art. 19 co. 1 TUI né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co. 1.1 art. 19 TUI. La disposizione non più in vigore, nel sancire il divieto di allontanamento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comportasse un rischio

di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare per come esercitata in Italia, contemplava allo stesso tempo i criteri di accertamento di tale rischio di lesione (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale dello straniero in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari nel Paese di origine) nonché i limiti al riconoscimento del diritto alla protezione speciale (ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea). La fattispecie previgente era quindi ancorata non solo all'art. 3 CEDU, ma anche all'art. 8 CEDU, come del resto statuito dalla stessa Corte di cassazione a Sezioni Unite (Corte cass, sez. un., sent. n. 24413/2021).

Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici *ex lege* sintomatici dell'esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l'art. 19 co. 1.1 TUI non ha subito alcuna modifica nella parte in cui sancisce il divieto di *refoulement* nei casi di sussistenza del rischio di sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché "qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6" del medesimo TUI, norma che impone il "rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

**6.1** Anche nelle sue più recenti pronunce aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 19 TUI per come novellato dal D.L. 20/2023, la Suprema corte ha ritenuto tuttora sussistente in capo allo Stato un vincolo di tutela della vita privata e familiare dello straniero, in ossequio tanto alla normativa interna di cui all'art. 5 co. 6 TUI quanto alla normativa sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Corte Cass. sent. n. 28162/ 2023, in tema di espulsione dello straniero, ove si legge "il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (11 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero

abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. Trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria").

**6.2** Ebbene, stante il perdurante obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero anche in seguito alle modifiche di cui al D.L. n. 20/2023, occorre brevemente delineare il contenuto del suddetto diritto avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla portata dell'art. 8 CEDU.

L'art. 8 CEDU prevede al co. 1 "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza" impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal co. 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto.

**6.3** La nozione di "vita privata", conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, Niemetz c. Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti

del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, *Pretty c. Regno Unito*, § 61).

La nozione di vita privata comprende inoltre secondo la Corte EDU le attività lavorative, professionali (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 110; *Bărbulescu c. Romania* [GC], § 71; *Antović e Mirković c. Montenegro*, § 42; *Denisov c. Ucraina* [GC], §§ 100 con ulteriori rinvii), e commerciali (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 130): rientra ad esempio in tale nozione la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale (*Jankauskas c. Lituania* ha ritenuto che restrizioni della possibilità di iscriversi a determinati ordini professionali, che potevano incidere in una certa misura sulla capacità della persona di sviluppare rapporti con il mondo esterno, rientravano nella sfera della sua vita privata) e commerciale (*Bărbulescu c. Romania* [GC], § 71; *Jankauskas c. Lituania* (n. 2), § 56-57; *Fernández Martínez c. Spagna* [GC], §§ 109-110). Infatti la vita privata comprende il diritto della persona di costituire e sviluppare rapporti con altri esseri umani, anche di carattere professionale o commerciale (*C. c. Belgio*, § 25; *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, § 165), posto che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha significative opportunità di sviluppare rapporti con il mondo esterno (*Niemietz c. Germania*, § 29; *Bărbulescu c. Romania* [GC], § 71 e i riferimenti ivi citati; *Antović e Mirković c. Montenegro*, § 42).

Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, *Marckx c. Belgio*, § 31), sul presupposto dell’esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, *X, Y and Z c. Regno Unito*, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, *Paradiso e Campanelli c. Italia* § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e 36030/2011, *Oliari e altri c. Italia*, § 130). La “vita familiare” rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni

casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, Narjis c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, Maslov c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda "necessario in una società democratica" per i motivi di cui co. 2 dell'art. 8 CEDU individua nei motivi di "sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui", limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente.

**6.4** Sul punto, è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un "bisogno sociale imperativo" (sentenze del 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, Olsson c. Svezia), individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, Berrehab c. Paesi Bassi, § 26).

Al fine di verificare quando l'interferenza sia necessaria in una società democratica e costituisca dunque un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la

permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, § 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, Nunez c. Norvegia, § 66) e lo Stato conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, Maslov c. Austria, § 68, nel richiamare i c.d. Üner criteria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del 7.12.2021, n. 57467/2015, Savran c. Denmark). Inoltre, la tutela di cui all'art. 8 CEDU non può ritenersi da sola sufficiente ad imporre un obbligo positivo in capo agli Stati parte di rispettare la scelta di una coppia sposata del Paese di residenza o di autorizzare per ciò solo il ricongiungimento familiare (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza GC del 24.05.2016, n. 38590/2010, Biao c. Danimarca, § 117).

Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, Maslov c. Austria, § 75).

**7.** Tanto chiarito, sussistono, nel caso in esame, i presupposti per l'accoglimento della domanda. L'istruttoria esperita ha consentito, nella specie, di ritenere provata l'esistenza di una vita privata in capo al ricorrente, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Egli, infatti, giunto in Italia dal [redacted] (cfr. verbale di audizione), ha iniziato in poco tempo a prestare attività lavorativa in maniera continuativa e regolare. Ha perfezionato, da ultimo, un contratto di apprendistato come manovale all'assemblaggio meccanico dal [redacted] cfr. piano formativo individuale (cfr. piano formativo individuale presso [redacted]).

Quanto ai redditi, risulta aver guadagnato nel [redacted] euro [redacted] nel [redacted] [redacted], nel periodo gennaio-settembre, [redacted] (cfr. estratto conto previdenziale) e, nei mesi di ottobre e novembre, [redacted] (cfr. buste paga ottobre e novembre [redacted]). Tali redditi, incrementati notevolmente nel corso del tempo, attestato il miglioramento della situazione economica e sono indice essi stessi dell'elevato grado di integrazione del ricorrente, il quale ha, infatti, reperito autonoma sistemazione abitativa (cfr. contratto di locazione del ricorrente; richiesta certificato di idoneità dell'alloggio).

Oltre a ciò, l'inserimento nel contesto italiano si evince dalla partecipazione a corsi di formazione (cfr. attestato di formazione corso addetto alla condizione di [redacted]).

Ebbene, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, tenuto conto della permanenza sul territorio da oltre tre anni, dello svolgimento di attività lavorativa continuativa, della percezione di reddito da fonti lecite, può affermarsi che il ricorrente abbia radicato in Italia una propria identità sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, senza che siano stati segnalati dall'organo amministrativo o in questa sede motivi legittimanti l'interferenza statuale nelle prerogative dell'istante. L'allontanamento del ricorrente nel Paese di origine costituirebbe dunque una compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, nella specie, del diritto al rispetto della sua vita privata, come esercitata sul territorio italiano.

**8.** In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

**9.** Avuto riguardo alle novità delle questioni trattate, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs. n. 25/2008,



**RICONOSCE** al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. D.lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;

**DICHIARA** integralmente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 16/1/2026.

La Giudice est.

[Redacted signature]

[Redacted signature]  
Presidente